



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **109** del 13/06/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso n. 64/11/SH/SC _ Sinesi Giovanni c/ Regione Puglia - Sentenza n. 213 del 27.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche TSAP – di Roma



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con riferimento al giudizio in oggetto indicato, è pervenuta alla Sezione Lavori Pubblici:

- la sentenza n. 213/2016 in data 27.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

Da tale sentenza e dagli ulteriori atti pervenuti si evince che:

con Sentenza n. 68 in data 07.05.2012 pubblicata in data 21.05.12, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.), presso la Corte d' Appello di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso del sig. Sinesi Giovanni, imprenditore agricolo, nei confronti della regione Puglia e dell'Acquedotto Pugliese spa;

Con ricorso in appello notificato in data 29.06.2012 il ricorrente, sig. Sinesi Giovanni, impugnava la citata sentenza n. 68 nei confronti della Regione Puglia e dell'Acquedotto Pugliese spa, chiedendone l'annullamento e la riforma con integrale accoglimento delle domande formulate in prime cure.

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma con Sentenza n. 213 del 27.06.2016, notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia in data 09.08.2016, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giovanni Sinesi avverso la predetta sentenza n. 68 del 21.5.12 nei confronti della Regione Puglia e dell'Acquedotto Pugliese spa, in accoglimento del gravame, così provvede:

- 1) rigetta le domande di Giovanni Sinesi nei confronti dell'Acquedotto Pugliese spa;
- 2) determina la giusta indennità di esproprio relativa agli immobili per cui è causa, riportati al NCT del Comune di Canosa di Puglia ai nn. 281 (ex 43b) e 282 (ex 43c) del foglio 4, in totali e complessivi € 10.462,51 (diecimilaquattrocentosessantadue/51);
- 3) ordina alla Regione Puglia di depositare, presso il competente Ufficio, la differenza tra quanto liquidato in questa sede e quanto già versato a titolo di indennità provvisoria, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284 cod. civ., dalla data del decreto di esproprio e fino al versamento;
- 4) determina la giusta indennità di occupazione legittima dei fondi o porzioni di fondi per cui è causa come indicati nella relazione del c.t.u. in totali e complessivi € 1.750,83 (millesettecentocinquanta/83);



- 5) ordina alla Regione Puglia di depositare, presso il competente Ufficio, la differenza tra quanto liquidato in questa sede e quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284 cod. civ., dalla data del decreto di esproprio e fino al versamento;
- 6) condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di lite in favore di Giuseppe Sinesi, liquidate in € 4.550,00, di cui € 350,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge, nonché al rimborso delle spese di c. t. u. eventualmente anticipate dall'appellante, poste definitivamente a carico della detta appellata;
- 7) Compensa tra appellante e Acquedotto Pugliese spa le spese di lite del doppio grado

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 1° giugno 2016

Posto quanto sopra, atteso che, risulta depositata presso la Cassa DD. PP. la somma di € 3.518,29 è necessario depositare presso la stessa Cassa DD. PP. la somma differenziale di € 6.944,22 a titolo di indennità provvisoria (€ 10462,51 - € 3.518,29) oltre ad € 1.750,83 per indennità di occupazione legittima.

Occorre pertanto riconoscere preliminarmente con legge con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata sentenza n. 213 in data 27.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma per un complessivo importo di € 20.780,75 ivi comprese le spese del doppio grado di lite ecc.

All'impegno della spesa, al deposito delle somme presso la Cassa DD. PP., e al pagamento delle spese di lite si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione regionale ai LL. PP.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio PULLI



L'Assessore
Giovanni Giannini

